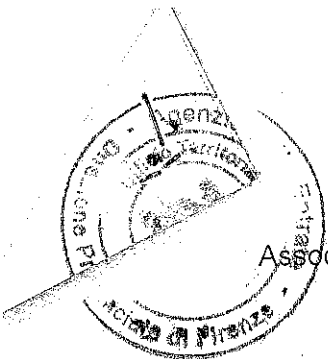




Associazione Campo di lavoro per il S. Natale - Don Carlo Donati ETS –

“Organizzazione di Volontariato”

Sede legale in Londa (FI), via di Caiano n. 17

Codice fiscale n. 94087460484

* * *

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

* * *

Il giorno 16 del mese di marzo dell'anno 2023 si è riunita in Londa (FI), presso la sede sociale, l'Assemblea dell'Associazione in intestazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello statuto dell'associazione per perfezionamento iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 101 comma 2 D.Lgs. 117/2017.
- 2) Varie eventuali.

* * *

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di legge e di statuto, il Sig. Lorenzo Gentile, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Sig. Luciano Vigiani.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata formalmente convocata e dà atto:

- a) che sono presenti o regolarmente rappresentati tutti gli associati (come da foglio presenze conservato agli atti dell'Associazione);

b) che è presente l'intero Organo Amministrativo nella persona di sé medesimo, Presidente, e dei Sigg.ri Luciano Vigiani, Giacomo Maggi, Fabiola Pucci, Paolo Turini, Pierangelo Betti, Consiglieri;

c) è presente la Dott.ssa Viola Bruschi, quale Sindaco Unico dell'associazione;

d) che perciò l'Assemblea è validamente costituita, ed atta a deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea i motivi che rendono necessario modificare lo statuto dell'associazione, in relazione all'esigenza di adeguarlo alle disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017 c.d. Codice del Terzo Settore alla luce della richiesta di integrazioni pervenuta dall'Ufficio competente per il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS. Il Presidente procede quindi alla lettura del nuovo statuto, articolo per articolo, precisando le modifiche apportate e allegandolo al presente verbale.

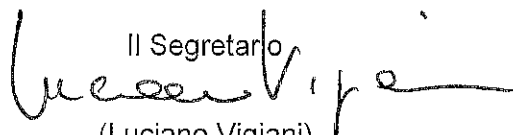
Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

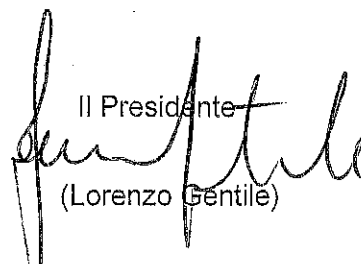
Dopo esauriente discussione, l'Assemblea delibera con voto unanime di approvare lo statuto dell'associazione e dà mandato al Presidente di procedere a effettuare tutti gli adempimenti necessari. I presenti firmano lo Statuto su tutte le pagine.

* * *

Paolo
desimo,

Non essendovi altri argomenti da trattare, l'Assemblea si scioglie dopo
aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario

(Luciano Vigiani)

Il Presidente

(Lorenzo Gentile)

Associazione Campo di lavoro per il S. Natale - Don Carlo Donati ETS –

“Organizzazione di Volontariato”

Sede legale in Londa (FI), via di Caiano n. 17

Codice fiscale n. 94087460484

* * *

FOGLIO PRESENZE

dell'Assemblea, convocata per giorno 16 marzo 2023, avente il seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto dell'associazione per perfezionamento iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 101 comma 2 D.Lgs. 117/2017;
- 2) Varie eventuali.

* * *

Sono presenti i seguenti signori:

CONSIGLIERI

Lorenzo Gentile

Luciano Vigiani

Fabiola Pucci

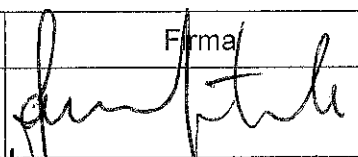
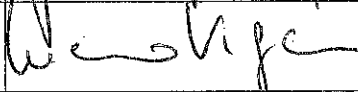
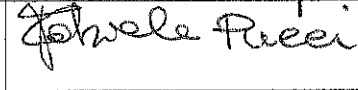
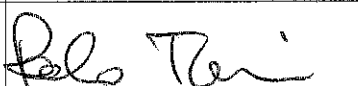
Giacomo Maggi

Paolo Turini

SINDACO UNICO

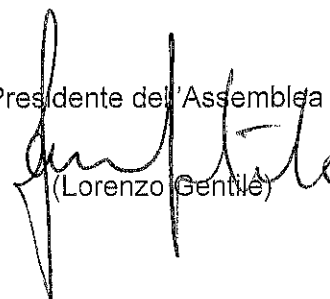
Viola Bruschi

ASSOCIATI

Nome e cognome	Categoria di Socio	Firma
LORENZO GENTILE		
LUCIANO VIGIANI		
GIACOMO MAGGI		
FABIOLA PUCCI		
PAOLO TURINI		

Firenze, 16 marzo 2023.

Il Presidente dell'Assemblea


(Lorenzo Gentile)

ASSOCIAZIONE CAMPO DI LAVORO PER IL S. NATALE – DON CARLO DONATI ETS -
“Organizzazione di Volontariato”

- STATUTO -

A) DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA – SCOPO, NATURA E ATTIVITA'

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita un'Associazione “*Campo di Lavoro per il S. Natale – Don Carlo Donati ETS Organizzazione di Volontariato*” ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
2. Ai sensi dell'art 12, comma 1 del CTS l'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS e ODV (Organismo Di Volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà utilizzata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
3. L'associazione ha sede a Londa (FI), presso la casa canonica di Caiano (Londa) – via di Caiano, 17. La sede sociale può essere trasferita con delibera dell'Assemblea, che può anche istituire sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia che all'estero.
4. La durata dell'Associazione è fissata al 2050; il termine potrà essere prorogato prima della scadenza con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART. 2 – Scopo, natura e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale che costituiscono oggetto sociale.

L'Associazione esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui alla lettera u) dell'articolo 5 del CTS avente ad oggetto beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 166/2016 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui allo stesso art. 5 del CTS.

Nell'ambito di tale attività di interesse generale le iniziative dell'Associazione si rivolgono alla generalità degli uomini in situazioni di bisogno, anche in via preventiva, attraverso l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. Essa trae le motivazioni della propria esistenza dall'adesione all'insegnamento di Cristo e della Chiesa. L'Associazione nel rispetto delle norme statutarie persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante azioni erogabili in modo continuativo, attivo e diretto e volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno.

2. L'Associazione, nell'ambito del proprio scopo, potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito della beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria volte a favorire lo sviluppo dei più poveri e la rimozione delle situazioni di bisogno. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione, potrà:

- a) promuovere e consentire l'istruzione di base scolastica ai bambini orfani e maggiormente bisognosi;
- b) promuovere e gestire sul territorio iniziative di adozione a distanza di bambini e minori in genere;
- c) coordinare il lavoro dei volontari dell'Associazione che si occupano di raccogliere, spedire e far pervenire ai bisognosi gli aiuti richiesti;
- d) favorire e possibilmente svolgere presso le proprie sedi attività formative di tipo religioso e culturale per la gioventù (Campi di Lavoro);

- e) svolgere quelle ulteriori attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno che saranno stabilite dagli organi associativi anche mediante l'eventuale adozione di un regolamento interno.

3. L'Associazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al punto precedente, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quali attività direttamente connesse alle precedenti, si fa riferimento a:

- a) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto ed usare qualsiasi mezzo di comunicazione;
- b) aderire a qualunque organismo, unione, ente, federazione nazionale ed internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare mediante contributi, lasciti e donazione qualsiasi ente, associazione, istituzione o fondazione che si prefigga le medesime finalità e scopi;
- c) svolgere inoltre qualsiasi altra attività, anche di carattere commerciale e/o finanziario, che possa facilitare il conseguimento dello scopo associativo, procurando, raccogliendo e distribuendo i mezzi finanziari necessari;
- d) gestire beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa concessi in comodato.

4. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

B) SOCI

ART. 2 bis – Numero minimo e tipologie di soci

1. L'Associazione, quale Organizzazione di Volontariato, è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.
2. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito al comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Organizzazione di Volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
3. È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

ART. 3 – Ammissione

1. Possono diventare soci tutti coloro che, interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ed intendono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali. Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e senza limiti di età, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni.
2. Per essere ammessi come soci è necessario presentare domanda scritta di ammissione all'Associazione, da inviare all'attenzione dell'Organo Amministrativo dell'Associazione medesima, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- impegnarsi ad attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ove presenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

3. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'Organo Amministrativo, il quale può rigettare la domanda dandone comunicazione in forma scritta all'interessato chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Le iscrizioni decorrono dal giorno di comunicazione dell'accettazione da parte dell'Organo Amministrativo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Questa dovrà essere rinnovata annualmente da ciascun socio, mediante il pagamento della quota annuale associativa stabilita dall'Organo Amministrativo.

I Soci devono provvedere al pagamento della suddetta quota contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla qualifica di socio; in caso di rinnovo, la quota associativa deve essere corrisposta dai soci entro quindici giorni dalla scadenza, coincidente con il termine dell'esercizio sociale. Tutti gli associati possono recedere liberamente dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Organo di amministrazione, con le modalità e gli effetti sotto indicati, senza alcun diritto alla ripetizione delle quote o dei contributi già versati e comunque sul patrimonio dell'associazione.

ART. 4 – Diritti e doveri

1. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. In particolare:

- tutti i soci hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dall'associazione;
- tutti i soci hanno diritto di voto, a decorrere dal giorno di comunicazione dell'accettazione da parte dell'Organo Amministrativo, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché per la nomina dell'organo di amministrazione dell'Associazione; gli associati che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età possono partecipare alle assemblee dell'associazione ma possono esercitare il diritto di voto solo tramite l'esercente la potestà. Non possono comunque essere eletti come componenti degli organi direttivi della associazione nè possono assumere obbligazioni in nome e per conto della stessa. Ciascun socio può esprimere un solo voto. Il socio che, per qualsivoglia motivo, non possa partecipare fisicamente all'Assemblea può esprimere il proprio voto conferendo delega scritta ad altro associato nel rispetto dei limiti imposti dal CTS;
- tutti i soci hanno diritto di ottenere dagli organi sociali le informazioni inerenti la vita dell'Associazione e concorrono a determinarne l'attività;
- tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta in forma scritta all'Organo Amministrativo;
- ogni socio maggiorenne ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica associativa; i soci minorenni acquisiscono tale diritto con il compimento della maggiore età.

2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni ove presenti, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale.

3. Qualora il socio adotti un comportamento non conforme ai propri doveri, che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione, l'organo di amministrazione decide sull'eventuale sanzione, richiamo, diffida o esclusione.

4. L'elenco dei soci risulta da apposito "Libro dei Soci", conservato presso la sede legale dell'Associazione. Il domicilio dei soci è quello che risulta dal Libro dei Soci, salvo eventuali modifiche comunicate dal socio all'organo amministrativo e registrate in detto Libro.
5. Le prestazioni sono rese attraverso la prevalente disponibilità dei soci volontari e comunque nel rispetto del CTS. I soci volontari attivi sono regolarmente assicurati i sensi delle disposizioni vigenti.
6. La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
7. Non è ammissibile alcun tipo di rapporto di lavoro, sia di lavoro dipendente che in forma autonoma anche occasionale, tra l'Associazione e l'associato.

ART. 5 – Quota associativa

1. I soci sono tenuti a versare le quote associative annuali stabilite dall'organo di amministrazione. Con il versamento della quota annuale il socio acquisisce i diritti elencati all'articolo 4 del presente Statuto a tempo indeterminato (salve le ipotesi di interruzione del rapporto, di cui all'articolo successivo), essendo espressamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa.
2. Salvo diversa deliberazione dell'organo di amministrazione, i soci versano una quota annuale, stabilita dall'eventuale Regolamento dell'associazione o, in mancanza, dall'organo di amministrazione, da corrispondersi al momento della domanda di ammissione alla qualifica di socio; essa ha validità annuale, decorrente dal momento della richiesta di ammissione della qualifica di socio, e dovrà essere rinnovata entro 15 giorni dal termine dell'esercizio sociale dell'associazione e contestualmente pagata.
3. La quota annuale è fissata pari ad € 10,00 (dieci/00), salvo diversa delibera dell'organo di amministrazione.

ART. 6 – Recesso e cause di esclusione

1. Il rapporto associativo può interrompersi per recesso e/o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione in forma scritta all'organo di amministrazione mediante qualsiasi mezzo idoneo che ne garantisca il ricevimento, con un preavviso di tre mesi. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
3. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea degli associati per gravi motivi, su richiesta dell'organo di amministrazione. La delibera di esclusione deve essere comunicata dall'Associazione, nella persona del Presidente, anche per mezzo di affissione nella bacheca dell'Associazione. Sulla delibera che riguarda la propria esclusione l'associato interessato non ha diritto di voto.
4. Il socio viene escluso qualora, oltre a quanto già disposto nello Statuto:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, tra cui il pagamento della quota associativa annuale, di eventuali norme o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - b) compia atti che, a giudizio insindacabile e inappellabile dell'organo di amministrazione, risultino gravemente pregiudizievoli del patrimonio, degli interessi e delle finalità dell'Associazione e/o che arrechino danni morali e materiali all'Associazione;
5. Il recesso e/o l'esclusione non fanno venire meno gli obblighi concernenti il versamento delle quote o contributi associativi annuali dovuti e non pagati. I soci receduti, esclusi oppure che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

C) ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 7 – Organi associativi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di amministrazione;
- Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. Le cariche sono a titolo gratuito e spetta al Presidente, Vice-Presidente e ai membri dell'organo di amministrazione il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

ART. 8 - Assemblea dei soci, partecipazione e convocazione e modalità di svolgimento

1. L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' composta da tutti gli associati, iscritti nel libro soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore degli eventuali contributi economici versati all'Associazione.

2. Ogni socio (ovvero l'esercente la potestà genitoriale nel caso di soci minorenni) può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio, compresi i componenti dell'organo di amministrazione ed i Revisori, nel rispetto dei limiti imposti del CTS.

3. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

4. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata dall'organo di amministrazione almeno una volta l'anno in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio e l'eventuale nomina delle cariche sociali; viene inoltre convocata dall'organo di amministrazione quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in quest'ultima ipotesi la convocazione è atto dovuto e deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati, a determinate condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali. In particolare occorre:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire e riportare adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. La convocazione può essere effettuata:

- a) tramite email;
- b) per lettera raccomandata, anche a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- c) mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet dell'Associazione;
- d) mediante affissione di apposito avviso nella bacheca dell'Associazione, posta presso la sede dell'Associazione;

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data dell'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata nelle 24 ore successive alla prima.

7. Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e redige il verbale, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 - Assemblea ordinaria e straordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non potrà tenersi prima del decorso di quattro giorni dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione, che dovrà essere stabilita non meno di quattro dopo la prima convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria: competenze e funzioni

1. L'Assemblea ordinaria, convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto annuale dell'Associazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ha il compito di:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, se tale argomento è previsto all'ordine del giorno;
- eleggere ogni cinque anni i membri dell'organo di amministrazione e, all'interno di esso, il Presidente e il Vice-Presidente, e, ogni tre anni, i membri dell'Organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; i membri dell'organo di amministrazione dovranno essere eletti fra i soci che, anche nell'Assemblea stessa ed informalmente, abbiano avanzato la propria candidatura;
- sostituire e revocare per giustificati motivi i membri dell'organo di amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché il Presidente e Vicepresidente;
- se previsto approvare il Regolamento predisposto dall'organo di amministrazione, nonché le modifiche dello stesso;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il bilancio annuale e il bilancio sociale qualora predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati su proposta dell'organo di amministrazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio dell'ente;
- deliberare sulla proroga del termine di durata.

ART. 11 - Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette a scelta, di volta in volta, dall'Assemblea stessa.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.. I membri dell'organo amministrativo rimangono in carica per cinque anni, possono essere rieletti e possono essere revocati per giusta causa o rassegnare le proprie dimissioni.

4. In caso di dimissioni o impedimento grave, o giudicato tale dall'organo di amministrazione, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea perché deliberi la nomina del nuovo membro dell'organo di amministrazione ovvero, qualora il numero dei membri non scenda sotto il minimo, di non procedere ad alcuna sostituzione del membro dimesso. Non è ammessa la cooptazione.

ART. 12 – Organo di Amministrazione: funzioni e competenze

1. L'organo di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha il compito di attuare le direttive generali definite dall'Assemblea dei Soci e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. L'organo di amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione medesima.

In particolare, l'Organo di amministrazione:

- a) predisporre le delibere da sottoporre all'Assemblea;
- b) elabora funzioni d'indirizzo sulla base delle indicazioni formulate dall'Assemblea ed i relativi programmi;
- c) formalizza le proposte per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento dell'Associazione;
- d) decide sull'ammissione di nuovi soci qualora sia stata presentata relativa domanda;
- e) redige il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale eventualmente svolta dall'ente, corredato da una relazione sulla gestione dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) propone all'Assemblea gli importi della quota o contributo associativo annuale e dei contributi specifici;
- g) propone all'Assemblea l'esclusione dei Soci;
- h) valuta il comportamento e l'idoneità dei volontari dell'associazione rispetto allo spirito ed ai valori dell'associazione medesima.

4. L'Organo di Amministrazione può delegare i propri poteri, con esclusione di quelli indicati al precedente comma 3 del presente articolo, a uno o più consiglieri, fissandone i poteri.

ART. 13 - Organo di Amministrazione: convocazioni e validità delle deliberazioni

1. L'organo di amministrazione si riunisce quando ve ne sia necessità e almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto consuntivo economico e finanziario e convocare l'assemblea per la relativa approvazione e, se necessario, la nomina o la sostituzione delle cariche sociali. L'organo di amministrazione è convocato mediante avviso scritto da:

- Presidente;
- maggioranza dei suoi membri;
- organo di controllo;
- almeno un terzo degli associati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'organo di amministrazione potrà essere convocato dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di età.

il Vice Presidente
Vice Presidente d'ora
2. Al Vice Presidente
i poteri ad esso

2. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono presiedute dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età.
5. Le riunioni dell'organo di amministrazione si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza, a determinate condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali. In particolare occorre:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolarne lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. Le deliberazioni dell'organo di amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti in apposito libro.
7. Il Consiglio può delegare ai consiglieri compiti e poteri specifici.

ART. 14 – Presidente

1. Il Presidente eletto dall'Assemblea in seno all'organo di amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
2. In caso di cessazione anticipata dalla carica, fino alla nomina del nuovo Presidente assume la carica il Vice Presidente fino alla successiva assemblea dei soci e comunque non oltre la scadenza del quinquennio.
3. Il Presidente sovrintende l'attività dell'Associazione e coordina i vari organi sociali, al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali. E' il rappresentante ed il garante del volere dell'Assemblea.

In particolare, il Presidente:

- a) sovrintende all'attuazione delle linee guida e all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e dell'organo di amministrazione;
- b) definisce le politiche di sviluppo e le relative strategie, da sottoporre all'approvazione dell'organo di amministrazione e dell'Assemblea degli associati;
- c) presenta al Consiglio le candidature di nuovi soci;
- d) convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'organo di amministrazione, sottoscrive, anche a mezzo di componenti del Consiglio da lui delegati, gli atti relativi alla gestione dell'ente medesimo;
- e) vigila sulla struttura dell'Associazione, determinandone i criteri organizzativi nel rispetto dell'efficienza, efficacia e funzionalità;
- f) stipula contratti e convenzioni;
- g) ordina le spese nei limiti delle risultanze del rendiconto economico-finanziario e delle deliberazioni degli organi sociali e dispone degli incassi.

ART. 15 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea in seno all'organo di amministrazione assieme al Presidente. Il Vice Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

2. Al Vice Presidente sono attribuiti, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni e tutti i poteri ad esso spettanti per Legge o per Statuto.

ART. 16 – Organo di controllo

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o risulti obbligatorio per legge, su proposta del Presidente o dell'organo di amministrazione, elegge un organo di controllo, anche monocratico, a norma delle disposizioni legislative vigenti.

2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – Revisione legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

D) PATRIMONIO SOCIALE-ENTRATE-ESERCIZI SOCIALI

ART. 18 – Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è pari ad € 20.000,00 (ventimila/00). Detta somma costituisce il fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, vincolato a garanzia verso i terzi, e non potrà essere utilizzata per far fronte ad oneri gestionali.

Detto fondo potrà essere ulteriormente incrementato con le entrate di cui al successivo comma con delibera dell'assemblea straordinaria su proposta dell'organo di amministrazione.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché per lo sviluppo delle attività di interesse generale sono costituite da:

- a) quote associative e contributi volontari versati dagli associati. Gli associati non hanno diritto al rimborso delle quote o dei contributi versati né in caso di recesso né in caso di esclusione e dimissione. Le quote associative annuali sono immediatamente esigibili e devono essere versate dagli associati contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione alla qualifica di socio;
 - b) eventuali contributi straordinari;
 - c) donazioni e atti di liberalità compiuti dagli associati o da terzi fatte salve le disposizioni di legge in materia;
 - d) gli introiti conseguenti alle attività connesse a quelle istituzionali, svolte dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi sociali nonché rendite del patrimonio sociale
 - e) erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo da enti pubblici e privati, organizzazioni o istituzioni interessati al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
 - f) ogni altra entrata compatibile con le finalità e la natura associativa, comprese le raccolte fondi anche in forma organizzata e continuativa, con sollecitazione al pubblico;
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Vige l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale o direttamente connesse.

ART. 19 – Esercizio sociale, bilancio annuale e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio sociale l'Associazione deve redigere il bilancio annuale, in conformità alla modulistica definita con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
3. L'organo amministrativo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del CTS eventualmente svolte nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Il bilancio annuale è predisposto dall'organo amministrativo, è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è depositato presso il RUNTS.
5. Il Collegio dei Revisori, qualora sia stato eletto, deve redigere una relazione da allegare al rendiconto annuale che ne attesti la veridicità dei dati in esso contenuti e la conformità agli scopi istituzionali dell'ente.

ART. 20 – Bilancio sociale e informativa sociale

1. Qualora l'Associazione abbia superato i limiti di cui al CTS, deve al termine di ogni esercizio redigere il bilancio sociale annuale, in conformità alla modulistica definita con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
2. Il bilancio sociale, qualora redatto, è predisposto dall'organo amministrativo, è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è depositato presso il RUNTS e pubblicato nel sito internet dell'Associazione.
3. Qualora l'Associazione abbia superato i limiti di cui al CTS, essa deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti e agli associati.

anno diritto al
e e dimissione.
dagli associati

E) VOLONTARI – LAVORATORI

ART. 21 – Volontari

1. L'Ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, entro i limiti e con le modalità previste dal CTS.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dal CTS.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22 – Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi del CTS.

F) SCIoglimento – LIQUIDAZIONE

ART. 23 – Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie:

- a) per il trascorrere della sua durata ove non prorogata;
 - b) su delibera dell'Assemblea degli associati;
 - c) altre cause previste dall'art. 27 c.c..
2. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria che decide la destinazione del patrimonio residuo dell'Associazione.
 3. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo il rispetto delle procedure previste dalle norme di legge, ad altri Enti del Terzo Settore che saranno individuati dall'organo amministrativo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 - Riferimenti normativi

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia,

in quanto compatibili. Per le modalità attuative delle attività non previste dal presente Statuto si rimanda ai Regolamenti attuativi specifici.

[Handwritten signature]

Giovanni Pucci

Piero Maffei

Ugo Vignani

Paolo Tosi

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 21/03/2023 AL
N. 1544/3 ESATTI EURO

P. IL DIRETTORE
[Handwritten signature]